



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 [www.castellaneta.gov.it](http://www.castellaneta.gov.it)

ORDINANZA N. 122 /2016

Castellaneta, 31 dicembre 2016

**OGGETTO: Divieto di accensione, utilizzo e sparo di artifici pirotecnici, di ogni genere su tutto il territorio comunale di Castellana Grotte dal giorno 31 dicembre 2016 al giorno 02 gennaio 2017.**

## IL SINDACO

### Considerato che:

- È diffusa l'abitudine di celebrare festività ed eventi particolari attraverso lo sparo di artifici pirotecnici di ogni genere;
- tale consuetudine, implica un oggettivo pericolo, specie per gli artifici dei quali non è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi certamente in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li manipola, sia a chi venisse casualmente colpito;
- si possono determinare una serie di effetti, per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- l'ambiente che ci circonda è ugualmente esposto ai medesimi rischi;

**Preso atto**, altresì, della necessità di dover limitare il più possibile, rumori insistenti, nell'ambito urbano, in quei luoghi ove si trovino delle persone (ospedale, convitti, conventi, case di cura, ecc. ) ed animali d'affezione (canili, civili abitazioni, ecc.) ed in particolare zone di frequenza di pubblico.

**Rilevato** che, in base alla vigente normativa, in via generale ed assoluta, nella definizione delle misure di prevenzione, è necessario tener conto che i Comuni non possono vietare la vendita, sul proprio territorio, dei fuochi artificiali negli esercizi a ciò abilitati, purché si tratti di prodotti dei quali è consentita la vendita al pubblico, nel rispetto delle modalità prescritte per tale commercio.

**Ritenuto**, pertanto, necessario regolare l'accensione, l'utilizzo e lo sparo di artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale;

**Visto** l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di P.S., di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica, o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

**Visti** gli artt. 650 e 703 del C.P.;

**Visto** il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

**Vista** la legge n. 125 del 24 luglio 2008 e la legge n. 94 del 15 luglio 2009 in materia di sicurezza pubblica;

**Visto** l'art. 54, comma 2 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini;

## ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nel periodo **dal giorno 31 dicembre 2016 al giorno 2 gennaio 2017;**

1. il divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.

2. l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1., del presente Provvedimento, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (da € 25,00 a € 500,00) fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia alla A.G.

Le violazioni al seguente Provvedimento, comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 123 L. n. 689/1981 e s.m. ed i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 c. 5 della citata legge.

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti, saranno perseguiti a termina di legge.

Alla Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

#### DISPONE

Che il presente Provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio comunale on line, nonché per l'osservanza e l'esecuzione, viene trasmessa al Comando di P.L., al Comando Compagnia CC. di Castellaneta, al Comando Stazione CC. di Castellaneta.

Avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, L. 241/90 e s. m. i., chiunque abbia interesse, può proporre ricorso entro 60 gg. ovvero 120 gg. dalla pubblicazione del presente atto rispettivamente al T.A.R. di Puglia (territorialmente competente) ed al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica).

Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. ed i., responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante P.L. dott. Paolo Larizza.

Castellaneta 31 dicembre 2016

Il SINDACO  
Avv. Giovanni Gugliotti

